

## **INTERPELLANZA N. 10**

*presentata il 9 gennaio 2026*  
a iniziativa del Consigliere Nobili

**Profili di legittimità, coerenza programmatica e competenze territoriali in relazione alle dichiarazioni sulla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nelle Marche**

**Il Consigliere regionale**

### **PREMESSO CHE**

- recenti dichiarazioni pubbliche dell'Assessore regionale competente in materia di rifiuti prospettano la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione quale soluzione ritenuta necessaria per il sistema regionale di gestione dei rifiuti;
- tali dichiarazioni anticipano scelte di natura strutturale e permanente che incidono sull'assetto impiantistico regionale, sulla pianificazione di ambito e sugli equilibri economico-finanziari del servizio integrato dei rifiuti urbani;

### **RICHIAMATO il quadro normativo e programmatico**

1. il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, e in particolare: (i) l'art. 179, che stabilisce la gerarchia dei rifiuti, imponendo la priorità di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclo e recupero di materia rispetto al recupero energetico e allo smaltimento; (ii) l'art. 199, che attribuisce alle Regioni la competenza alla predisposizione e aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) quale atto di pianificazione vincolante per l'individuazione del fabbisogno impiantistico; (iii) l'art. 196, che disciplina le funzioni regionali in materia di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi di autosufficienza, prossimità e sostenibilità ambientale; (iv) l'art. 182-bis sui principi di autosufficienza e prossimità;
2. la Direttiva 2008/98/CE (Direttiva Quadro Rifiuti), come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 e recepita nell'ordinamento nazionale (tra l'altro con D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116), che rafforza la gerarchia dei rifiuti e l'obiettivo di prevenzione, riuso e riciclo, ponendo lo smaltimento quale opzione di ultima istanza;
3. il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR) approvato con D.M. 24 giugno 2022, n. 257 (valenza 2022-2028), quale cornice di indirizzo per i piani regionali;

4. la proposta di aggiornamento del PRGR della Regione Marche adottata con DGR 14 ottobre 2024, n. 1556 e trasmessa all'Assemblea legislativa con DGR 5 maggio 2025, n. 646, unitamente alla relativa documentazione e procedura di VAS;
5. il PRGR vigente della Regione Marche quale strumento programmatico di riferimento per la definizione degli obiettivi di riduzione e raccolta differenziata, la localizzazione e tipologia degli impianti, il coordinamento con la pianificazione degli Ambiti Territoriali Ottimali/ATA.

#### **CONSIDERATO CHE**

- la pianificazione impiantistica in materia di rifiuti non può essere determinata attraverso dichiarazioni politiche, ma esclusivamente mediante atti programmatici formalmente adottati, coerenti con il PRGR e sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.lgs. 152/2006;
- l'eventuale realizzazione di un impianto di termovalorizzazione comporterebbe la modifica sostanziale del quadro programmatico, la ridefinizione dei fabbisogni di ambito e un impatto diretto sui Piani d'Ambito degli enti territorialmente competenti e sulle tariffe applicate agli utenti finali (TARI).

#### **RILEVATO CHE**

- non risulta individuato alcun ambito territoriale ottimale o area vasta idonea sotto il profilo urbanistico, ambientale e sanitario, né una proposta di localizzazione formalizzata, coerente con i criteri di prossimità e autosufficienza;
- non risultano, allo stato, atti pubblici di concertazione e confronto con gli Enti di governo degli ambiti territoriali (ATA/EGATO), i Comuni potenzialmente interessati e le Province competenti per funzioni di coordinamento e pianificazione;
- un impianto di termovalorizzazione, per la propria sostenibilità economica, richiede un flusso costante e pluriennale di rifiuto urbano residuo, con potenziali effetti distorsivi sulle politiche di prevenzione, riduzione e riciclo perseguite a livello locale.

#### **EVIDENZIATO INOLTRE CHE**

- il recupero energetico non elimina il conferimento in discarica: produce scorie e ceneri che richiedono gestione dedicata e, per una quota, smaltimento in impianti autorizzati;
- non risultano valutazioni ufficiali e pubbliche circa l'impatto sanitario e ambientale sull'ambito territoriale eventualmente interessato, né circa l'incidenza dell'investimento sui costi del servizio e sugli effetti sulla TARI;

- le politiche europee e nazionali in materia di economia circolare privilegiano prevenzione, riuso e riciclo; pertanto, prima di assumere decisioni irreversibili, è necessario dimostrare con valutazioni comparative trasparenti la coerenza dell'opzione impiantistica con tali priorità e con gli obiettivi di riduzione dello smaltimento.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**si interpellano il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore all'Ambiente per sapere:**

1. se le dichiarazioni dell'Assessore competente trovino fondamento in atti di indirizzo formalmente adottati dalla Giunta e coerenti con il PRGR vigente e con la proposta di aggiornamento PRGR (DGR n. 1556/2024 e DGR n. 646/2025);
2. se si intenda avviare (o sia già stata avviata) una procedura di revisione/modifica del PRGR ai sensi dell'art. 199 del D.lgs. 152/2006 e, in tal caso, con quali tempi, modalità, garanzie di trasparenza e coinvolgimento del Consiglio regionale e degli enti di governo d'ambito;
3. quale ambito territoriale ottimale o area vasta sarebbe interessata dall'eventuale impianto e secondo quali criteri di localizzazione, nel rispetto degli artt. 179, 182-bis e 196 del D.lgs. 152/2006 e della pianificazione territoriale vigente;
4. se siano state effettuate valutazioni comparative documentate tra l'opzione del termovalorizzatore e le alternative fondate su prevenzione, riduzione, aumento della qualità/efficacia del riciclo, impiantistica di recupero di materia e soluzioni a freddo, anche in relazione ai Piani d'Ambito;
5. quali sarebbero le modalità di finanziamento dell'opera (pubblico/privato/PPP) e l'impatto previsto sulle tariffe applicate agli utenti dei singoli ambiti territoriali (TARI), indicando le stime economico-finanziarie disponibili;
6. come si intenda garantire la coerenza delle proprie scelte con la normativa europea e nazionale, i principi di autosufficienza e prossimità, gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di sviluppo dell'economia circolare, evitando meccanismi di dipendenza da flussi minimi di rifiuto residuo;
7. se non si ritenga necessario, prima di assumere decisioni irreversibili, rafforzare gli strumenti di pianificazione e le misure strutturali orientate a tariffazione puntuale, riduzione della produzione dei rifiuti, filiere locali del riuso/riciclo e impiantistica per il recupero di materia.